



## **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

**Approvato con deliberazione del C.C. nr. 29 del 23 luglio 1999 – Modificato con atto consiliare nr. 22/2012.**

---

N.B. Con l'insediamento di ogni mandato amministrativo, il Consiglio Comunale conferisce le competenze alle Commissioni Consiliari in analogia alle deleghe attribuite agli assessori comunali



**ARTICOLO 1 – ..... 4**  
**ARTICOLO 2 – ..... 4**  
**ARTICOLO 3 – ..... 4**  
**ARTICOLO 4 – ..... 4**  
**ARTICOLO 5 – ..... 4**  
**ARTICOLO 6 – ..... 4**  
**ARTICOLO 7 – ..... 4**  
**ARTICOLO 8 – ..... 4**  
**ARTICOLO 9 – ..... 4**

## **Articolo 1 – Istituzione**

1. Il Consiglio Comunale si avvale di Commissione consultive permanenti.  
Le Commissioni sono costituite per la trattazione delle materie di competenze del consiglio Comunale, garantendo omogeneità fra le attribuzioni delle competenze delle Commissioni e quelle delegate agli Assessori nei vari rami dei servizi Comunali.
2. Le Commissioni Consiliari hanno competenza consultiva ed esprimono pareri preventivi non vincolanti sugli argomenti e sui problemi che sono adesso sottoposte, ognuna per la rispettiva materia di competenza, dal Sindaco o dalla Giunta Comunale.
3. Per la trattazione degli argomenti all'esame delle sedute del Consiglio Comunale il parere della Commissione competente non ha carattere obbligatorio. Deve invece essere richiesto il parere preventivo non vincolante della Commissione Consiliare per le seguenti deliberazioni:
  - approvazione del bilancio annuale e pluriennale
  - approvazione del conto consuntivo
  - approvazione di piani urbanistici e variazione
  - approvazione dei piani di commercio
  - approvazione di istituzione di nuovi servizi comunali
  - approvazione di regolamenti comunalie comunque in tutti i casi in cui si è richiesto dalla legge.
4. Ogni Commissione entro i limiti della materia di competenza e sugli argomenti e problemi sottoposti, può formulare proposte. Può altresì evidenziare e formulare proposte anche in ordine ad ulteriori argomenti e problemi ritenuti degni di importanza e interesse.
5. Le condizioni durano in carica fino ad elezione del nuovo Consiglio Comunale

## **Articolo 2 – Costituzione**

1. Ogni Commissione permanente è formata da 5 membri appartenenti al Consiglio Comunale, più il presidente.
2. La presidenza della Commissione spetta al Sindaco, il quale ha facoltà di delegarla all'Assessore con competenza omogenea a quella della Commissione o a un Consigliere Comunale diverso da quelli membri della Commissione medesima.
3. I Consiglieri membri della Commissione vengono designati secondo il sistema proporzionale, fra i Gruppi Consiliari costituiti nel Consiglio Comunale. Per il calcolo della ripartizione dei membri spettanti a ciascun gruppo consiliare, si procederà, con arrotondamento ad unità inferiore, moltiplicandola il numero dei consiglieri appartenenti a ciascun gruppo, con quello del numero massimo di composizione della Commissione stessa ed il risultato dovrà essere diviso con quello dei Consiglieri spettanti al Consiglio Comunale. Dovrà comunque essere garantita la presenza di ogni gruppo consiliare regolarmente costituita.

4. Ciascun gruppo consigliere disegna i propri rappresentanti, così come assegnati in seno a ciascuna Commissione, dandone comunicazione scritta al Sindaco, che formalizzerà le designazioni con proprio decreto. Con le medesime modalità si provvederà ad eventuali sostituzioni.

### **Articolo 3 – Convocazione**

1. La Commissione viene convocata dal suo presidente, il quale formula oltre all'ordine del giorno della seduta, dandone comunicazione ai rispettivi componenti. La convocazione e la comunicazione dell'ordine del giorno per regola avviene in forma scritta o in tempo utile per consentire la partecipazione alla società. Nei casi di urgenza è anche consentita la convocazione telefonica.
2. L'ordine del giorno e la convocazione della seduta della Commissione sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune almeno 24 ore prima della convocazione della seduta stessa.

### **Articolo 4 – Funzionamento**

1. Per la validità della seduta è richiesta la partecipazione di un numero pari alla metà più uno dei componenti assegnati.
2. Il Commissario che non sia in grado di intervenire per oggettive e improrogabili necessità ad una seduta della Commissione di cui fa parte, può farsi sostituire, previo avviso al presidente, da un Consigliere del suo stesso Gruppo, che ha facoltà di voto.
3. Le determinazioni della Commissione vengono adottate con il voto favorevole alla maggioranza dei partecipanti. Il Presidente della Commissione ha diritto di voto, che prevale in caso di parità. L'Assessore esterno partecipa alle Commissioni di competenza con le stesse modalità con cui partecipa al Consiglio Comunale.
4. Le determinazioni delle Commissioni vengono racchiuse nel verbale della seduta, che viene firmato dal Presidente e dal Segretario. Il verbale vien esteso nella seduta stessa e ciascun membro della Commissione ha facoltà di farvi inserire le proprie dichiarazioni e potrà essere redatto anche successivamente a cura del segretario che provvederà all'inoltro dello stesso ai componenti della Commissione.
5. Alla seduta assiste in qualità di Segretario il funzionario responsabile apicale del servizio cui si riferisce la competenza della Commissione o un dipendente suo delegato.
6. Al Segretario della Commissione compete redigere il verbale della seduta. Il Segretario su comunicazione del Presidente, provvede oltre che, alle formalità occorrenti per la convocazione della Commissione.
7. Gli originali dei verbali della Commissione dovranno essere consegnati dal Segretario all'ufficio affari generali del Comune, che provvede alla loro conservazione.

## **Articolo 5 – Indagini conoscitive**

1. Le Commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario Comunale e dei titolari degli Uffici Comunali, non che Amministratori e Dirigenti di Enti o Aziende, Dipendenti del Comune, i quali esercitano il diritto di accesso secondo le disposizioni del Regolamento vigente.

## **Articolo 6 – Audizioni esterne**

1. Le Commissioni per approfondire riguardanti gli argomenti di discussione possono ricorrere ad audizioni di persone, Associazione, Ditte, Enti.
2. Tali audizioni hanno solo lo scopo di acquisire elementi conoscitivi e non possono essere sede di dibattito o di contraddittori.

## **Articolo 7 – Commissioni temporanee o speciali**

1. Il Consiglio Comunale – a mente dell'Art. 18 – comma 3 – dello Statuto, può procedere all'istituzione di Commissioni temporanee o speciali, determinandone i poteri, l'oggetto, i limiti dell'attività, e la composizione.
2. Il funzionamento di dette Commissioni è disciplinato dalle norme previste per le Commissioni Consiliari permanenti.
3. Ugualmente si richiama il funzionamento delle sopradette Commissioni, ove compatibili e non espressamente già regolamentate, per disciplinare la Commissione prevista dall'Art. 59 dello Statuto Comunale.

## **Articolo 8 – Sedute delle Commissioni**

1. Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche, salvo nel caso in cui vengono redatte trattate questioni comportanti valutazioni sulle qualità, attitudini, meriti o demeriti di persona,

## **Articolo 9 – Gettone di presenza**

Ai componenti la Commissione ed ai Consiglieri partecipanti ex art 4 – comma 2 – del presente regolamento spetta, per ogni riunione, un gettone di presenza nella misura prevista dall'Art. 10 della legge 27.12.1985, nr.816.